

IN BREVE n. 002-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI - PROROGATI I TERMINI

Colla legge di stabilità 2013 viene modificato il comma 5 dell'articolo 29 del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008. Risultano prorogati al 30 giugno 2013 i termini per la presentazione dell'autocertificazione della valutazione dei rischi.

Comma 5 dell'art. 29, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato:

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

AGENZIA DELLE ENTRATE - VINCOLO DELLA APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

Domanda

Il locatore che opta per la cedolare secca per quanto resta vincolato all'applicazione di tale regime?

Risponde A.Giordano

Il regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo (cedolare secca), introdotto dall'articolo 3 del Dlgs n. 23 del 2011, è assoggettato al rispetto dei termini e delle modalità di esercizio stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011. I soggetti che intendono avvalersi del regime della cedolare secca devono esercitare l'opzione in sede di registrazione del contratto, mediante il modello telematico Siria, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello cartaceo 69, valido anche per esercitare l'opzione in occasione della proroga del contratto di locazione o per le annualità successive a quella di registrazione.

Tali modelli devono essere presentati entro il termine previsto per la registrazione del contratto di locazione (30 giorni dalla data di formazione dell'atto o dalla data di esecuzione, se antecedente alla stipula, o se si tratta di contratti verbali).

Nel caso di esercizio dell'opzione nelle annualità successive a quella di registrazione o in sede di proroga del contratto deve essere presentato il "modello 69" entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dall'articolo 17 del Dpr n. 131/1986, ossia entro 30 giorni dalla proroga.

L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l'opzione viene esercitata per le annualità successive. Il locatore ha, tuttavia, la facoltà di revocare l'opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.

Si precisa, infine, che è impregiudicata la facoltà di esercitare l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca nelle annualità successive.

PRECISAZIONI INPS - DONNE OPZIONE CONTRIBUTIVA

Il regime sperimentale riservato alle donne sino a tutto il 2015 previsto dalla legge 243/2004 per accedere alla pensione optando per il sistema contributivo non opererebbe qualora le assicurate abbiano perfezionato un diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, sia nel caso in cui il diritto sia stato perfezionato entro il 31 dicembre 2011 sia qualora dovesse essere raggiunto con i più elevati requisiti della riforma Fornero.

In particolare, l'INPS affermerebbe anche che a salvaguardia di norme di maggior favore non possono beneficiare del regime sperimentale le lavoratrici dipendenti (ora con 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi con operativa le finestra mobile) destinatarie delle disposizioni in materia di "salvaguardia" introdotte da norme intervenute nel tempo.

Ricordiamo che il requisito anagrafico e contributivo con la dilazione della finestra mobile deve collocarsi entro il 31 dicembre 2015.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 219 del 4.1.2013 (documento 005)

TASSE, SEMPRE TASSE, FORTISSIMAMENTE TASSE - PENSIERINI

Oltre al carico fiscale, non indifferente, anche i costi indiretti per pagare le tasse.

Infatti troppo spesso il contribuente deve ricorrere per le complicazioni e la burocrazia al professionista che logicamente deve pagare.

In altri Paesi le tasse sono anche più basse, ma soprattutto le procedure per pagarle sono meno complicate: lo Stato con una reale semplificazione non vessa il contribuente.

FINE 2013...

Inflazione al 3% Il top dopo il 2008! E il carrello della spesa al +4,8%....ma gli stipendi sono fermi e le pensioni tagliate.

DALLA CASSAZIONE

Non licenziabile per il ritardo del certificato

Se il lavoratore è realmente malato non può essere licenziato solo perché non ha inviato in tempo il certificato.

Corte di Cassazione - Sentenza numero 106/2013

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

Come previsto dalla legge 92/2012 art.4 c.25, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, in data 22 dicembre 2012, ha sottoscritto il decreto contenente le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio di un giorno e di quello facoltativo, di due giorni, da parte del padre, anche in caso di adozione o affido (vedi anche articolo 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012 - Riforma del Lavoro).

In particolare, il congedo obbligatorio è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post partum* della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

A carico dell'Inps è posto il pagamento dell'indennità pari al 100% della retribuzione spettante.

La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di una richiesta in forma scritta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima.

LEGGE 28 giugno 2012 numero 92

Articolo 4

24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari ai 100 per cento della

retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

IN ALLEGATO A PARTE - DM 22dicembre 2012 (documento 006)

GARANTE PRIVACY - AUTORIZZAZIONI GENERALI 2013

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, sono pubblicate le autorizzazioni generali del Garante della Privacy del 13 dicembre 2012, relative al trattamento dei dati sensibili per l'anno 2013.

Le autorizzazioni consentono ai soggetti destinatari, di trattare i dati sensibili individuati dall'autorizzazione, nel rispetto delle indicazioni ivi prescritte, senza necessità di richiedere una specifica autorizzazione.

Le autorizzazioni dalla 1 alla 7 riguardano, rispettivamente, i rapporti di lavoro, le attività medico sanitarie, le attività di onlus e associazioni similari, le attività dei liberi professionisti, le attività di banche e istituti creditizi, le attività degli investigatori privati e, infine, il trattamento dei dati giudiziari.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provvedimenti 2 e 4
(documento 007)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE AI FINI IMU

Domanda

L'erede che ha presentato all'ufficio delle Entrate la dichiarazione di successione per la casa ereditata è obbligato ai fini dell'Imu a presentarne una copia anche al Comune in cui è ubicato l'immobile?

Risponde A.Giordano

L'erede e il legatario che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall'obbligo di presentare al Comune nel quale è ubicato l'immobile analoga dichiarazione ai fini dell'imposta municipale sugli immobili (Imu).

Spetta, infatti, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.

INPS - CONGEDO MATERNITA' PER LE AUTONOME IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO

Col richiamo alla sentenza 257/2012 della Corte costituzionale nel messaggio n. 371 dell'8 gennaio 2013 l'INPS dà chiarimenti in merito al congedo di maternità per 5 mesi in caso di adozione o affidamento preadottivo di un minore per iscritti alla gestione separata INPS.

Ricordiamo che la disciplina relativa al congedo di maternità per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps, in caso di adozione o affidamento, è disciplinato dal Decreto ministeriale 4 aprile 2002.

IN ALLEGATO A PARTE - DM 4 aprile 2002 (documento 008)

CORTE COST. Sent.n.257 del 22.11.2012 (documento 009)

INPS Messaggio n.371 dell'8.1.2013 (documento 010)

INPS - CHIARIMENTI ACCESSO DOCUMENTI

Con circolare dell'8 gennaio 2013, n. 4, l'Inps fornisce chiarimenti in merito al nuovo "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 Agosto 1990 n. 241", a fronte delle innovazioni legislative in tema di accesso ai documenti amministrativi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 4 dell' 8.1.2013 (documento 011)

AGENZIA DELLE ENTRATE - ASSEGNO PERIODICO DESTINATO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

Domanda

Il trattamento fiscale previsto per l'assegno periodico destinato al mantenimento del figlio legittimo si applica anche a quello per il figlio naturale?

Risponde A.Giordano

L'articolo 30, comma 1, della Costituzione, nel prevedere che è *dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio*, riconosce il principio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli siano essi legittimi ovvero naturali. In ossequio al principio costituzionale, le disposizioni di cui agli articoli 147 (Doveri verso i figli) e

148 (Concorso negli oneri) del codice civile, norme entrambe richiamate dall'articolo 261 cc (Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento) garantiscono nei confronti dei figli naturali i medesimi obblighi cui sono soggetti i genitori nel rapporto di filiazione legittima.

In ambito tributario, l'articolo 3, comma 3, lettera b), del Tuir prevede l'esclusione dalla base imponibile del percipiente degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il successivo articolo 10, comma 1, lettera c), non consente la deduzione dal reddito dell'erogante degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, *in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.*

In ossequio alla norma costituzionale richiamata in premessa che garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori, e impone anche alle leggi di assicurare loro una tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, il trattamento fiscale previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi si applica anche agli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali, sempreché risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (cfr circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/2011).